

NOT. STIZ DOTT. ADA - TREVISO

ALLEGATO | N° REPERTORIO | N° FASCICOLO

A | 175137 | 16731

ASSOCIAZIONE PER LA PREVENZIONE E INFORMAZIONE

ONCOLOGICA ONLUS - IN SIGLA APIO ONLUS

STATUTO

ART. 1) E' costituita con sede in Preganziol (TV), Via Dante

Alighieri N. 2, l'associazione denominata:

"Associazione per la Prevenzione e Informazione Oncologica

Onlus - in sigla APIO Onlus"

organizzazione non lucrativa di utilità sociale, che ne co-

stituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene

inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna.

2. L'associazione:

persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e

non ha fini di lucro;

svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo

e quelle ad esse direttamente connesse;

non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di

gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esi-

stenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non

siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre

organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per leg-

ge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed uni-

taria struttura;

impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizza-

zione delle attività istituzionali e di quelle ad esse diret-

	tamente connesse;		a) ge
	in caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il		ni pu
	patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di con-		tà ec
	trollo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo		delle
	diversa destinazione imposta dalla legge.		di ca
	3. L'associazione nello svolgimento delle sue attività seguirà		b) sv
	i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4		la pr
	dicembre 1997, n. 460 per quanto riguarda le Onlus.		te le
	4. L'associazione ha durata a tempo indeterminato.		preve
	SCOPI ED ATTIVITA'		c) p
	ART. 2) 1. L'Associazione opera nel settore socio-sanitario		ambul
	della prevenzione oncologica.		medic
	2. Essa si propone di raggiungere i seguenti scopi sociali:		Azien
	a) promuovere ad ogni livello l'informazione e la cultura del-		d) pr
	la prevenzione con particolare riferimento alla prevenzione		livel
	oncologica tesa a ridurre la mortalità specialmente nella gio-		assoc:
	vane e media età;		e) ger
	b) sostenere la ricerca per la diagnostica precoce dei tumori		organ:
	in genere con particolare attenzione alla diagnostica sempre		sanita
	più iniziale e sempre più guaribili dei tumori senza sintomi;		f) rea
	c) promuovere la realizzazione e l'avvio di un ambulatorio di		dei ci
	prevenzione specializzato nelle visite oncologiche globale che		g) sc
	operi in sinergia con le Istituzioni Pubbliche e Private.		forma
	B) Per il raggiungimento degli scopi sociali ed in funzione		riferi
	dei medesimi potrà:		n) at

	a) gestire in proprio o in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private anche sulla base di convenzioni attività ed operazioni finalizzate all'attuazione della prevenzione delle malattie neoplastiche e ai bisogni delle persone malate di cancro;
il	
on-	
vo	
	b) sviluppare ogni attività che favoriscano la promozione della prevenzione e della diagnosi precoce, nonché sostenere tutte le iniziative tendenti alla diffusione della cultura della prevenzione;
rà	
4	
	c) promuovere la realizzazione e l'avvio di centri dotati di ambulatori per le visite sanitarie di prevenzione e dotati di medici specialisti in oncologia anche in convenzione con le Aziende Sanitarie e Socio-Sanitarie;
lo	
	d) promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati ad ogni livello e con ogni iniziativa coinvolgendo direttamente gli associati;
-	
le	
-	e) gestire fondi pubblici nazionali e comunitari, fondi di organizzazione pubbliche e private erogati a fini sociali e sanitari;
i	
e	
	f) realizzare momenti informativi e formativi nei confronti dei cittadini e degli operatori e tecnici del settore;
	g) sostenere e realizzare con azioni dirette e indirette ogni forma di ricerca nel settore dell'oncologia con particolare riferimento alla prevenzione;
	h) attivare collaborazioni con le università e i centri spe-

cializzati nella cura e prevenzione oncologica;

i) ricevere lasciti e donazioni, contributi, liberalità di qualsiasi natura e specie, stipulare contratti nell'interesse degli scopi associativi;

j) promuovere ogni altra iniziativa, comprese operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, che favorisca il perseguimento dei suoi scopi sociali e finalizzate alla gestione delle attività o dei progetti avviati.

4) E' fatto comunque divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse nei limiti del D.Lgs. 460/97 nonché della legge 7/12/2000 n. 383 in quanto applicabile.

SOCI

ART.3) 1. Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. Possono essere soci anche le persone giuridiche e le associazioni prive di personalità giuridica che intendano contribuire e partecipare alla realizzazione degli scopi della Associazione.

3 I soci possono svolgere anche attività non retribuita.

4 Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscri-

zione

5 Tut

- din

- nc

per a

- mor

- ind

ammes

defin

6 L'a

chi

della

ricer

ART.

assem

lavoro

nenza

2. I s

tuto,

fissat

ART. 5

- l'as

- il c

zione decorre dalla data di delibera del comitato.

di 5 Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

esse - dimissioni volontarie;

- non avere effettuato il versamento della quota associativa

mo- per almeno due anni;

ui- - morte;

lle - indegnità deliberata dal comitato. In quest'ultimo caso è

ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via

at- definitiva.

lle 6 L'assemblea della associazione potrà nominare socio onorario

tu- chi si è distinto nella promozione e sviluppo della cultura

nei della prevenzione e chi ha operato con merito nel campo della

383 ricerca scientifica sul cancro.

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

ART. 4) 1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle

ca- assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il

le- lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'apparte-

nenza all'associazione.

so- 2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente sta-

ri- tuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare

so- fissato dall'assemblea.

ORGANI

ART. 5) Sono organi dell'associazione:

c- - l'assemblea dei soci;

i- - il comitato direttivo;

- il presidente;

convoc

- il collegio dei revisori dei conti.

dei s

2 La partecipazione agli organismi sociali è gratuita; potranno

6. Ci

non essere rimborsate le spese effettivamente sostenute. Il

ghe.

Comitato Direttivo può deliberare di erogare compensi per in-

7. Le

carichi particolari assegnati ai partecipanti agli organismi

sempl

sociali.

sivo

ASSEMBLEA

8. L'

ART. 6.) 1. L'Assemblea è costituita da tutti i soci.

- ele

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e,

- ele

in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga

- app

necessario.

- app

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposi-

- app

zione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trat-

- app

tare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunica-

to di

zione scritta da inviare a tutti i soci e da esporre nella

- stal

sede della Associazione.

buti :

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno

un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere,

ART.

con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15

da un

giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve es-

altri

ser tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

esprim

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita

2. Il

con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in pro-

3. Le

prio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda

zione

convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

7. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

- approvare il programma di attività proposto dal comitato;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

COMITATO DIRETTIVO

ART. 7.) 1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da un minimo di 7 a un massimo di 21 membri. Esso può cooptare altri 2 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trat-

	tare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunica-	prop
	zione scritta (lettera, telegramma, fax, e-mail).	cess
	4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno	n
	un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve prov-	dell
	vedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione	
	entro 12 giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire	ART.
	entro venti giorni dalla convocazione.	tivo
	5. In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito	2.
	con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda	arti
	convocazione è regolarmente costituito con la presenza di al-	ceder
	meno un terzo dei suoi componenti.	3.
	6. Il comitato è investito dei più ampi poteri per la gestione	conf:
	delle attività della Associazione ha i seguenti compiti:	nion:
	eleggere il presidente;	4.
	assumere il personale;	di co
	nominare il segretario;	prima
	fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;	5.
	sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preven-	lativ
	tivo e consuntivo annuali;	anzia
	determinare il programma di lavoro in base alle linee di	
	indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'as-	ART.
	semblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autoriz-	guent
	zandone la spesa;	- pro
	accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;	soci;
	ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di	- tie

ica-	propria competenza adottati dal presidente per motivi di ne-
	cessità e di urgenza;
meno	nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza
rov-	dell'associazione.
ione	PRESIDENTE
ire	ART. 8.) 1. Il presidente è eletto in seno al comitato diret-
	tivo a maggioranza dei propri componenti.
ito	2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo
nda	articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei pre-
al-	cedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.
	3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei
one	confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riu-
	nioni dell'assemblea e del comitato.
	4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti
	di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella
	prima riunione utile.
	5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le re-
en-	lative funzioni sono svolte dal componente del comitato più
	anziano di età.
di	SEGRETARIO
is-	ART. 9) 1 Il segretario coadiuva il presidente e ha i se-
.z-	guenti compiti:
	- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei
	soci;
di	- tiene l'amministrazione dell'associazione;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei	terp
verbali delle riunioni degli organi collegiali;	gani
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo,	devo
che sottopone al comitato entro il mese di ottobre, e del bi-	bitr
lancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di	giud
marzo;	ra, i
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità del-	2. La
l'associazione nonché alla conservazione della documentazione	ragg
relativa;	3. GI
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle	terzo
spese in conformità alle decisioni del comitato;	del
- è a capo del personale.	per l
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
ART. 10) 1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito	ART.
da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'as-	anni
semblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.	2. I
2. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli	trier
articoli 2403 e seguenti del codice civile.	
3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno de-	ART.
gli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta	funzi
per iscritto e firmata.	quo
4. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con rela-	con
zione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.	con
COLLEGIO ARBITRALE	
ART. 11) 1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'in-	don

a dei	interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli or-
	gani, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere
tivo,	devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio ar-
l bi-	bitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali
di	giudicheranno "ex bono ed aequo " senza formalità di procedu-
	ra, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
del-	2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente
ione	raggiunto tra le parti.
	3. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il
elle	terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente
	del Tribunale di Treviso, il quale nominerà anche l'arbitro
	per la parte che non vi abbia provveduto.
	DURATA DELLE CARICHE
uito	ART. 12) 1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre
'as-	anni e possono essere riconfermate.
	2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del
agli	triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
	RISORSE ECONOMICHE
de-	ART. 13) 1. L'associazione trae le risorse economiche per il
otta	funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
	quote associative e contributi dei soci;
la-	contributi dei privati;
	contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
	contributi di organismi internazionali;
in-	donazioni e lasciti testamentari;

	introiti derivanti da convenzioni;	ne
	rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione	2. I
	a qualunque titolo.	las
	2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabi-	ass
	lito dal comitato.	3. .
	3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte	ART
	del presidente e del segretario.	ser
	QUOTA SOCIALE	un
	ART. 14) 1. La quota associativa dei soci è fissata dall'as-	dal
	semblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in	lut
	caso di recesso o di perdita della qualità di socio.	
	2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali	ART
	non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né pren-	fa
	dere parte alle attività dell'associazione. Esso non sono e-	spo
	lettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.	Fin
	BILANCIO E RENDICONTO	Gri
	ART. 15.) 1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del co-	do,
	mitato, il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario ed	Ant
	economico da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro	riz
	quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, o eventualmente	no,
	entro 6 mesi, qualora particolari esigenze lo richiedano.	Fin
	L'assemblea delibera sul bilancio a maggioranza di voti.	
	Il rendiconto e documenti allegati devono restare depositati	
	presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che pre-	
	cedono l'assemblea convocata per l'approvazione, a disposizio-	

ne dei soci interessati a prenderne visione.

2. Dal rendiconto devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e gli aspetti economico e finanziari della associazione.

3. Il rendiconto deve coincidere con l'anno solare.

MODIFICHE ALLO STATUTO

ART. 16) 1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

NORMA DI RINVIO

ART. 17) 1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Firmato: Biadene Daniele, Rossi Lino, Durante Antonio, Eligio Grigoletto, Ervas Giuseppe, Prete Alessandro, Cazzaro Gelin-
do, Bernardino Cappia, Zago Valerio, Didone' Renato, Zanatta Antonio, Sergio Michelin, Zanardo Lino, Brochetta Paolo, Maurizio Barzan, Mauro Conte, Requale Giancarlo, Ferrarini Stefano, Ferrarini Gian Francesco, Sergio Zanatta;

Firmato Ada Stiz Notaio (L.S.)